

**PROTOCOLLO D'INTESA IN MATERIA DI APPALTI LAVORI PUBBLICI, FORNITURE
E SERVIZI
TRA
COMUNE DI MONTECHIARUGOLO
E
OOSS CGIL, CISL E UIL**

Premesso che :

- il sistema degli appalti pubblici svolge e deve sempre più svolgere un ruolo importante nel sostegno della crescita economica, fornire nuove opportunità alle Imprese locali e garantire la creazione di nuovi posti di lavoro sul territorio;
- il Comune chiamato a svolgere un ruolo importante di impulso e sostegno alle Imprese locali, da sempre pone particolare attenzione alle condizioni di lavoro, retributive e di inquadramento giuridico dei lavoratori impiegati dalle Ditte aggiudicatrici dei propri appalti;
- la vigente normativa in materia di appalti contiene significative aperture in ordine alla tutela della qualità del lavoro, la salute e la sicurezza e di sostegno alle Imprese che operano nel rispetto della regolarità retributiva, contributiva e fiscale e dei principi di etica e responsabilità sociale, in particolare a tale proposito si richiamano gli artt. 30, 50 e 95 comma 13 del D.Lgs.vo n. 50/16 e s.m., di seguito semplicemente "Codice Contratti".;
- il "Patto per il Lavoro ed il Clima del 2020" della Regione E.R., la Legge Regionale Emilia Romagna n. 18 del 28 ottobre 2016 "Testo unico per la promozione della Legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili" e per ultimo Il "Protocollo d'intesa sottoscritto tra ANCI, UPI Emilia Romagna e CGIL CISL e UIL Emilia Romagna in materia di legalità, appalti e concessioni" hanno delineato un modello di sviluppo economico che le parti intendono confermare, innovare e rafforzare, poiché quel modello ha definito importanti strumenti di contrasto alle mafie, a partire dalla tutela dei diritti di lavoratrici e lavoratori;
- il Comune di Montechiarugolo e le OOSS CGIL, CISL e UIL territoriali condividono la necessità di individuare interventi diretti a garantire il lavoro regolare, il rispetto dei diritti di lavoratrici e lavoratori, la crescita occupazionale e il contrasto alla concorrenza sleale, assicurando in ogni caso la miglior qualità dei lavori/servizi offerti e la massima trasparenza delle procedure di affidamento.

Tutto ciò premesso, le Parti concordano quanto segue:

Art. 1

Il Comune si impegna, qualora sia possibile per la tipologia di affidamento di che trattasi, ad inserire nei propri bandi e capitolati di gara clausole sociali volte a favorire l'inserimento lavorativo di persone in condizione di svantaggio, attraverso l'attribuzione di un punteggio premiante alle imprese che dimostrino di impiegare per l'esecuzione dell'appalto una o più delle seguenti categorie di lavoratrici e lavoratori:

- personale con esperienza e professionalità acquisita nelle mansioni;
- lavoratori molto svantaggiati (almeno 24 mesi in stato di disoccupazione);
- lavoratori svantaggiati individuati ai sensi del D.M. 17 ottobre 2017, in conformità al regolamento UE n. 651 del 2014
- ove l'oggetto del contratto e la norma in generale lo consenta, ricorso al convenzionamento con le cooperative di tipo B ai sensi della Legge n. 381 del 1991 per inserimento di personale svantaggiato;



Art. 2

Il Comune di Montechiarugolo si impegna a prevedere, qualora ritenuto possibile per l'affidamento di che trattasi, quale unico criterio di aggiudicazione degli appalti relativi ai servizi alla persona, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (O.E.P.V.) e a privilegiarne l'adozione per gli affidamenti relativi alle altre tipologie di servizi e per gli affidamenti di lavori e forniture.

Negli appalti aggiudicati col criterio dell' O.E.P.V. il Comune si impegna a:

- privilegiare nella ripartizione del punteggio gli aspetti qualitativi dell'offerta, prevedendo un tetto minimo per il relativo punteggio non inferiore al 70% del totale;
- dare piena applicazione agli artt 95 e 97 del Codice Contratti, nonché a inserire nei bandi di gara l'invito a rappresentare i costi principali del lavoro e della sicurezza e altri indicatori di costo, che permettano una valutazione complessiva della congruità e della qualità dell'offerta;
- compatibilmente con l'oggetto dell'appalto, prevedere un punteggio premiante legato al possesso del Rating di Legalità attribuito dall'AGCM (Agenzia Garante della Concorrenza e del Mercato), nonché al possesso di certificazioni etiche (Social Accountability) attestanti il rispetto nella gestione aziendale di aspetti attinenti la responsabilità sociale d'impresa, quali il rispetto dei diritti umani, dei diritti dei lavoratori e delle garanzie in materia di sicurezza e salubrità dei posti di lavoro, oltre alla tutela contro lo sfruttamento dei minori e ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne.

Art. 3

In piena attuazione dell'art 30 comma 4 del Codice Contratti, alle lavoratrici e ai lavoratori impiegati nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici indetti dal Comune di Montechiarugolo sarà applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e l'eventuale integrativo territoriale in vigore per il settore, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ed il cui ambito sia strettamente connesso con l'oggetto dell'appalto. In relazione al CCNL di applicazione, il Comune provvederà ad indicare nei propri bandi e capitolati la natura prevalente dell'appalto.

Art. 4

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 50 del Codice Contratti, ossia per appalti di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e purché in presenza di almeno un operatore uscente, il Comune inserirà nei propri bandi e capitolati di gara specifica clausola sociale volta a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, con valore di punteggio premiante (criteri premiali).

La suddetta clausola dovrà prevedere a carico dell'aggiudicatario dell'appalto:

- ipotesi di assorbimento nel proprio organico, compatibilmente con la propria organizzazione aziendale, il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente;
- ipotesi di garanzia, per il personale riassunto dell'applicazione dei CCNL di settore secondo quanto previsto al precedente art. 3, nonché la conservazione di un inquadramento e trattamento economico non peggiorativi rispetto a quelli precedenti, qualora possibile avuto riguardo alla complessiva situazione aziendale.
- ipotesi, da allegare all'offerta, di un progetto di assorbimento che preveda le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero di lavoratrici e lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).

Art. 5

Il presente protocollo si applica agli appalti di lavori, servizi e forniture affidati, successivamente alla sua sottoscrizione, dal Comune di Montechiarugolo.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rimanda ai principi contenuti nel TU regionale su Appalti e Legalità.

Per l'Amministrazione Comunale



per CGIL



per CISL



per UIL

